



Comune di Iglesias

Contratto per l'affidamento del "servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e dei siti minerari di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina" alla Società in house Iglesias servizi S.r.l., relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno diciannove del mese di maggio in Iglesias presso gli uffici del Centro Direzionale Amministrativo ubicati in Via Isonzo,

tra

l'Ing. Alessandro Mulas, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Settore IV - Tecnico Manutentivo del Comune di Iglesias, che agisce per conto e nell'interesse dello stesso Comune – Codice Fiscale 00376610909, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune di Iglesias";

e

il Dott. Andrea Testa, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Iglesias Servizi S.r.l., partecipata pubblica del Comune di Iglesias, con sede legale in Piazza Municipio n.1, Codice Fiscale 03258720923, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità "Società affidataria".

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n. 35 del 29 settembre 2008 veniva approvato lo Statuto per la costituzione di una Società partecipata a capitale interamente pubblico denominata "Iglesias Servizi S.r.l.", a cui il Comune di Iglesias ha affidato la gestione in house dei servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21 settembre 2009 veniva approvato il Piano d'Impresa della Società, individuando i servizi da trasferire alla società, successivamente certificato dall'INSAR con nota prot. n. 413 del 21 settembre 2009 nel quale si prevedeva l'affidamento in house dei servizi in oggetto alla Società Iglesias Servizi S.r.l.;
- con atto a rogito dell'Avv. Lamberto Corda, già notaio in Iglesias, rep. n. 22710 racc. n. 10827 del 30 settembre 2009, registrato a Iglesias il 5 agosto 2009 al n. 2912, veniva costituita formalmente la società, con unico socio il Comune di Iglesias, con durata fino al 31 dicembre 2020 e capitale sociale, interamente versato, di € 172.000,00;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08.03.2018 veniva approvato il nuovo Statuto della società denominata "Iglesias servizi S.r.l.", ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e si stabiliva la durata della Società sino al 31/12/2050;
- con atto a rogito dell'Avv. Lamberto Corda, già notaio in Iglesias, rep. n. 34187 raccolta n.19719, del 10 aprile 2018, registrato a Cagliari il 16/04/2018 al n. 3048 Serie T, depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 17/04/2018 al n. 16520, l'assemblea ordinaria della Società Iglesias Servizi S.r.l. approvava il nuovo statuto ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- la Società Iglesias Servizi S.r.l. risulta attualmente affidataria, per conto del Comune di Iglesias, di diversi servizi fra i quali anche quello di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e dei siti minerari di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina e che il relativo contratto, scaduto il 31/12/2024, è stato prorogato sino al 31/12/2025;
- il Comune intende affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e dei siti minerari di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria

Villamarina, secondo la formula dell'in house providing, alla predetta società interamente pubblica e partecipata dal Comune di Iglesias al 100% per la durata di un anno con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 16/12/2025 è stato approvato l'affidamento in house providing alla Società a capitale interamente pubblico "Iglesias Servizi S.r.l." del predetto servizio, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026;
- il Comune ha approvato lo schema del presente Contratto di servizio, in conformità alle decisioni assunte con la suddetta del Consiglio Comunale n. 64 del 16/12/2025, stabilendone la durata di un anno eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi;
- il legale rappresentante della società e il dirigente del IV Settore hanno sottoscritto in data 31/12/2025 il verbale di consegna del servizio in oggetto sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione della convenzione e della relativa documentazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore IV Tecnico Manutentivo n. 119 del 16/01/2026 è stato disposto l'affidamento del servizio;
- ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 267/2000 risulta indispensabile la stipula del presente Contratto al fine di procedere a una precisa e chiara regolamentazione dei reciproci rapporti, per formalizzare e precisare in maniera inequivocabile i termini, le condizioni e le modalità di conduzione del servizio suddetto.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico Iglesias Servizi S.r.l., che, come sopra rappresentata, accetta il "servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e dei siti minerari di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina".

Il servizio in oggetto viene trasferito dal Comune di Iglesias alla Società affidataria, che accetta, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nel presente contratto e nel capitolato tecnico.

Il suddetto capitolato, depositato agli atti del Comune di Iglesias, viene sottoscritto dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l'integrale contenuto e lo accettano, per farne parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

Le attività comprese nell'appalto, meglio descritte nel capitolato tecnico di cui infra, sono le seguenti:

- esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, comprese le aree esterne di pertinenza del Comune, e degli edifici istituzionali, al fine di mantenerli nello stato di conservazione attuale e garantirne la disponibilità ad espletare il servizio richiesto;
- gestione del servizio al fine di conseguire il massimo beneficio in termini di qualità e efficienza, requisiti indispensabili per la migliore funzionalità e conservazione del patrimonio immobiliare in oggetto;
- garantire una manutenzione tempestiva e adeguata degli edifici scolastici e istituzionali;

- garantire modalità di gestione tese ad ottenere un risparmio di gestione attraverso la prevenzione, riduzione dei guasti e del tempo totale o parziale di inutilizzabilità degli immobili;
- elaborazione di proposte di migliorie e innovazioni nella gestione miranti a ridurre il costo del servizio e/o migliorare le caratteristiche tecniche dei beni e la propria disponibilità;
- collaborare con il personale del comune concorrendo all'esecuzione degli interventi e lavori necessari per mantenere in buono stato gli edifici e le strutture comunali e le relative proprie pertinenze;
- servizio di reperibilità per far fronte a situazioni di emergenza che si potrebbero verificare nei giorni di fine settimana, nei prefestivi, nei festivi e in occasione delle situazioni di criticità/allerta emanati dal Servizio di Protezione Civile Regionale.

Il legale rappresentante della società affidataria conferma di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla sua esecuzione e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.

Articolo 2 - Durata dell'affidamento

Il presente contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza del servizio dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi.

Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.

Resta inteso che, nelle more della conclusione di una nuova procedura di affidamento del servizio e previa adozione di appositi atti gestionali e amministrativi da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà data integrale esecuzione a quanto previsto nel presente contratto.

Articolo 3 -Corrispettivo dell'affidamento

Il valore complessivo del servizio, su base annua, viene determinato in euro 420.341,15 Iva esclusa così ripartito:

- a) euro 280.227,43, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 2.050,00, quale importo per la manutenzione ordinaria a canone annuo Iva esclusa;
- b) euro 140.113,72 quale importo extra canone opzionale per la manutenzione straordinaria annua Iva esclusa di cui al successivo art. 4.

Conseguentemente, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, l'importo del servizio di manutenzione ordinaria oggetto dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 2.050,00 (duemilacinquanta/00), ammonta a euro 280.227,43 (duecentoottantamiladuecentoventisette/43), oltre l'Iva al 22% pari a euro 61.650,03 (sessantunomilaseicentocinquanta/03), per un totale di euro 341.877,46 (trecentoquarantunomilaottocentosestantasette/46). Il canone mensile è pari a euro 23.352,29, Iva esclusa.

L'importo massimo annuale dell'extra canone opzionale per interventi di manutenzione straordinaria pari a euro 140.113,72 (centoquarantamilacentotredici/72), determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dall'articolo 120, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 36/2023, si riferisce a tutte quelle attività, meglio esplicitate nell'art.4 del presente contratto, che necessitano della preventiva formale approvazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

La somma occorrente per la copertura dei costi del servizio proviene da fondi comunali ad eccezione delle somme per il pagamento di una parte della manodopera che, "pro quota" per ogni

contratto di servizio fra il Comune e la partecipata "Iglesias Servizi S.r.l.", ha la sua fonte di finanziamento nel contributo straordinario agli Enti Locali - annualità 2026 - che la R.A.S. eroga, ex L.R. n. 25/2012 art. 12 - DGR 33/20 del 08/08/2023, tramite il Comune medesimo all'"Iglesias Servizi S.r.l."

Articolo 4 - Manutenzione straordinaria extra canone

Per tutte le attività non comprese all'interno del canone, meglio descritte nel capitolato tecnico, incluse quelle di manutenzione straordinaria comprendenti *"le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, e migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità"*, non ricadenti nelle definizioni di cui all'art. 17 del sopra richiamato capitolato, nonché le forniture di materiali non di consumo a tal fine necessarie, si rende necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale a seguito dell'accettazione del preventivo spesa.

Pertanto, si potrà dar corso all'esecuzione dei nuovi servizi e/o all'estensione di quelli svolti solo a seguito della comunicazione dell'atto di approvazione adottato dall'Amministrazione comunale contenente l'indicazione della copertura finanziaria.

Qualora, invece, le prestazioni richieste siano accompagnate da un'espressa motivazione di urgenza, la Società affidataria dovrà attivarsi per lo svolgimento delle prestazioni richieste nei termini indicati.

Ciò premesso, nello specifico, non essendo possibile prevedere a priori gli interventi "a guasto" o "a rottura", si procederà con la richiesta della propria migliore offerta rispetto ai prezziari indicati nel capitolato tecnico per la preventivazione e successiva remunerazione delle prestazioni/forniture che di volta in volta si renderanno necessarie per garantire la manutenzione del patrimonio assegnato in gestione. Le prestazioni saranno remunerate sulla base dei prezzi offerti e delle quantità effettivamente eseguite.

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni extra canone verrà applicato il prezzario più vantaggioso per la Stazione Appaltante tra quelli sopra indicati.

L'importo del servizio a canone è assoggettato al ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario. Per quanto concerne l'importo stimato per i servizi extra canone lo stesso è soggetto a un ribasso anche differente rispetto a quello dei servizi a canone; in quest'ultimo caso sono soggetti al ribasso di gara offerto i singoli prezzi unitari, desunti dai predetti prezzari, utilizzati per la quantificazione dei singoli interventi extra canone.

Fermo restando quanto sopra, e compatibilmente con le esigenze che si manifesteranno nel corso della durata del contratto, il Comune si adopererà, anche attraverso la programmazione di interventi extra canone, affinché la società affidataria esegua attività di manutenzione straordinaria extra canone per l'importo suindicato di € 140.113,72, Iva esclusa.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

Il servizio di manutenzione ordinaria oggetto dell'appalto sarà liquidato alla società affidataria con cadenza mensile sul conto dedicato, mediante operazione di bonifico bancario, da parte dell'ufficio ragioneria, del canone stabilito, oltre iva di legge, dietro presentazione di regolare fattura.

La società affidataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In caso di variazione del patrimonio immobiliare, definitiva o temporanea, il canone mensile sarà ricalcolato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria extra canone saranno liquidati, una volta accertata la regolare esecuzione da parte dei tecnici del servizio, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Articolo 6 - Obblighi della Società affidataria

La Società affidataria si obbliga, se richiesto dal Comune:

- a) a sottoporre a certificazione il proprio Bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione;
- b) a provvedere, ove si verificano condizioni di deficiarietà strutturali, alla riduzione delle spese di personale, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133 del 2008.

La Società affidataria si obbliga inoltre:

- a) a eseguire i servizi previsti nel Contratto, e meglio descritti nel capitolato tecnico, secondo le modalità definite nei successivi articoli, assicurando l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico attraverso adeguati standard quanti-qualitativi, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza;
- b) osservare gli obiettivi corrispondenti agli indicatori di qualità di cui all'allegato A;
- c) a mantenere sempre funzionanti gli impianti, i mezzi e le attrezzature e/o sostituirli per garantire l'idoneo svolgimento dei servizi effettuati;
- d) a osservare tutte le norme vigenti nella conduzione delle proprie attività.

È fatto altresì obbligo alla società affidataria di:

- a) assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso di espletamento del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa;
- b) uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni e sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale;
- c) osservare di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria nazionali e regionali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito;
- d) dotarsi di carta dei servizi;
- e) trasmettere con cadenza semestrale e comunque ogni fine anno, le relazioni sull'andamento del servizio, con l'indicazione del raggiungimento degli obiettivi;
- f) somministrare, anche attraverso il proprio sito istituzionale, un questionario dal quale si evinca in modo chiaro, il gradimento dell'utenza in relazione al servizio svolto.

Articolo 7 - Penalità

L'inosservanza delle condizioni previste dal capitolato comporterà l'applicazione di penali secondo la seguente articolazione, fermo restando la proposizione dell'azione di responsabilità per gli eventuali maggiori danni arrecati dall'inadempimento:

- inosservanza dei tempi minimi di intervento dalla chiamata per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza in caso di pericolo: 1 per mille per ogni ora di ritardo, per ogni singolo

intervento;

- inosservanza dei tempi minimi di intervento dalla chiamata per l'esecuzione degli interventi necessari per garantire la continuità del servizio: 1 per mille per ogni giorno di ritardo, per ogni singolo intervento;

- inosservanza dei tempi minimi di intervento dalla chiamata per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria riparativa: 1 per mille per ogni giorno di ritardo, per ogni singolo intervento;

- inosservanza dei termini di intervento previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata: 1 per mille per ogni giorno di ritardo, per ogni singolo intervento rispetto al termine contenuto nel programma degli interventi.

Tali penali saranno calcolate sull'ammontare netto contrattuale di ogni singolo intervento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del complessivo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 8- Risoluzione contrattuale

L'eventuale esecuzione dei servizi in modo difforme da quanto previsto nel capitolato sarà contestata alla Società affidataria a mezzo PEC entro 10 giorni dalla avvenuta conoscenza, specificando la natura e l'entità delle difformità riscontrate.

La Società affidataria avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove non pervenissero giustificazioni o le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione comunale considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per tre volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione comunale di procedere alla risoluzione del contratto.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di oltre n.20 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

2) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e alle norme in materia di sicurezza.

Per quanto non disposto nel presente articolo si rinvia alle norme del D.lgs. 36/2023 e alle norme vigenti in materia.

Articolo 9 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

La Società affidataria, in caso di motivate esigenze da sottoporre all'accettazione dell'Amministrazione comunale, potrà chiedere l'anticipata cessazione della gestione del servizio con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si rinvia all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 10 - Divieto di cessione del contratto, subappalto e subaffidamento

Alla Società affidataria è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Tuttavia, al fine di ottimizzare le attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività o servizi, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato articolo 119.

La società affidataria può ricorrere agli istituti del subappalto e del subaffidamento, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, fino al limite, di prestazioni subappaltabili e subaffidabili, incluse eventuali modifiche e integrazioni.

La società affidataria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, dovrà produrre la documentazione prevista dalla legge.

Articolo 11 - Revoca

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione con preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi per iscritto alla Società affidataria.

Articolo 12 – Garanzia e polizza assicurativa

La Stazione Appaltante non richiede le garanzie di cui agli articoli 106 e 117 del D.lgs. 36/2023.

La Società affidataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La Società affidataria pertanto deve essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile relativa alla copertura dei rischi per danni di esecuzione per una somma garantita non inferiore all'importo dell'appalto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione del servizio, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000 (cinquemilioni/00), ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 13 - Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

La Società affidataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

Ai lavoratori si applicherà il CCNL di categoria, individuato nel Terziario e Servizi. La Società affidataria si obbliga al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere amministrativo, previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. La stessa Società affidataria sarà tenuta al rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La violazione di quanto previsto a tutela del personale dipendente della Società affidataria costituirà causa di risoluzione contrattuale. La Società risponderà direttamente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.

Tutto il personale dipendente della Società affidataria dovrà possedere gli stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione. La sopravvenuta

condanna con provvedimento definitivo per reati che comportano motivi ostativi alla costituzione del rapporto nella Pubblica Amministrazione comporterà l'immediato licenziamento del dipendente.

Articolo 14 - Controllo analogo

Le attività di cui all'art. 2 del presente contratto vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria e il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società affidataria, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il Comune vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Qualora lo ritenga opportuno, il Comune può impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società affidataria previste nel presente contratto. La Società affidataria si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 15 – Vigilanza e controlli comunali

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esercitare, nel modo che riterrà più opportuno, i controlli relativi al servizio. Tali controlli verranno effettuati dall'Ufficio Tecnico preposto. La Società affidataria provvederà a segnalare a tale ufficio quelle circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

La Società affidataria, nel caso in cui le venissero mosse delle contestazioni, ha diritto di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, le deduzioni in discolta, sulle quali deciderà il Dirigente dell'Ufficio Tecnico IV Settore.

Il Comune eserciterà le funzioni di vigilanza, controllo e/o verifica sull'andamento del servizio in oggetto previste dall'appalto, in ogni forma ritenuta idonea e conforme alla normativa vigente.

In particolare, per l'espletamento della verifica della qualità del Servizio, sono previste, in capo al Comune le seguenti attività:

- riunioni periodiche, con frequenze definite dal Comune, eseguite in contraddittorio tra il Comune e la Società affidataria, al fine di valutare l'andamento dell'appalto;
- giudizio sulla qualità del servizio espresso tramite il questionario citato;
- giudizio sulla gestione del servizio tramite schede di tipo statistico sull'andamento dell'appalto con indicazione del rispetto dei tempi contrattuali per ogni tipo d'intervento.

Il rapporto tra il Comune e la Società affidataria rimane in capo esclusivamente al Dirigente del Servizio competente (o suo delegato) e Direttore Tecnico della Società.

Articolo 16 – Trasmissione informazioni

La Società affidataria si impegna a inviare periodicamente al Comune tutta la reportistica, atta al monitoraggio dei servizi oggetto del presente Contratto, secondo le richieste del Comune stesso.

In aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, la Società affidataria deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni e le certificazioni richiesti dal Comune inerenti al servizio oggetto del presente Contratto.

Articolo 17 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del presente contratto e che non possano essere definite in via amministrativa dovranno essere demandate esclusivamente

al giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

È esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione; pertanto le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.

Qualora insorgano delle controversie circa il presente contratto, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune/società affidataria, fermo restando la competenza dell'Amministrazione comunale alla verifica dell'operato e l'effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo. In ogni caso, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

Articolo 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici e alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 19 - Domicilio dell'appaltatore

La Società dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di legge, il proprio domicilio legale in Iglesias. In occasione della consegna del servizio deve indicare la sede presso cui manterrà il proprio Centro Operativo per tutta la durata dello stesso.

Articolo 20 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per l'iva che rimane a carico del Comune di Iglesias.

L'imposta di bollo dell'importo di € 120,00 (euro centoventi/00) è assolta dal Professionista ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

L'informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

Finalità e modalità di trattamento dei dati:

I dati forniti dalla Società affidataria saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e sono raccolti, elaborati e conservati dall'ufficio personale del IV Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Iglesias, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare il Settore nello svolgimento delle procedure.

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e sarà comunicato, con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali.

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di trasparenza. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento della procedura in argomento, non saranno comunicati dati senza esplicito consenso da parte dell'interessato.

I destinatari della comunicazione sono i soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché gli altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

Nel caso sia necessario conferire all'Amministrazione comunale dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L'Amministrazione comunale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato (Società affidataria) previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679:

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18);
- ottenerne la comunicazione prevista dall'art. 19 sull'obbligo di notifica;
- portabilità dei dati (art.20); opporsi al trattamento (art. 21);
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali ha un'unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 06.696771 — fax: (+39) 06.69677.3785 — mail: garante@gpdp.it — pec: protocollo@pec.gpdp.it.

*L'Amministratore Unico
(Dott. Andrea Testa)*

ANDREA
TESTA
19.05.2026
12:21:41
GMT+02:00



*Il Dirigente del IV Settore
(Ing. Alessandro Mulas)*

ALESSANDRO
MULAS
19.05.2026
15:34:59
GMT+02:00

